

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1211 del 15 settembre 2015

Ripartizione tra i Comuni del Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli - anno 2014, destinato ai comuni ad alta tensione abitativa. Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

[Enti locali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si ripartiscono tra i Comuni veneti ad alta tensione abitativa interessati dal fenomeno della morosità incolpevole le ulteriori risorse del Fondo attualmente disponibili per l'anno 2014.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

Nell'ambito delle "Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare" previste all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è stato istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

Con il decreto di attuazione emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 maggio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2014, n. 161, è stata ripartita la dotazione del Fondo per l'anno 2014 (euro 20 milioni), di cui euro 1.006.009,20 assegnati alla Regione Veneto e sono stati stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali di recepimento delle condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi.

Con deliberazione n. 1783 del 29 settembre 2014 la Giunta regionale ha fissato i criteri per la ripartizione tra i Comuni veneti ad alta tensione abitativa delle risorse del Fondo ed ha provveduto all'erogazione agli stessi, a titolo di acconto, delle somme già disponibili pari ad euro 1.006.009,20.

Successivamente con Decreto ministeriale 5 dicembre 2014 è stato incrementato il Fondo e sono stati assegnati alla Regione ulteriori euro 791.226,00 per l'anno 2014. Complessivamente risultano trasferiti per l'anno 2014 euro 1.797.235,20.

Nell'attuazione della nuova misura prevista dal Governo, i Comuni interessati hanno incontrato alcune criticità di tipo operativo-procedurale, sicuramente superabili dopo questa prima fase sperimentale di avvio. Altre criticità sono state segnalate dalla Regione al Ministero competente perché sia valutata la possibilità di apportare eventuali correttivi a livello nazionale al fine di migliorare l'iniziativa anche in un'ottica di maggiore prevenzione del disagio abitativo. Infatti, a causa dei criteri stringenti stabiliti dal DM 14 maggio 2014, si è potuto riscontrare che l'intervento non è di facile attuazione in favore di quei soggetti nei confronti dei quali l'azione di sfratto è già avviata e i rapporti con i proprietari degli immobili si presentano ormai deteriorati.

Dai monitoraggi periodici inviati dai Comuni alla Struttura regionale competente è emerso un quadro disomogeneo. Mentre in alcuni territori il fenomeno della morosità incolpevole così come individuato dal Decreto ministeriale è assente o quasi marginale, in altre zone tale forma di disagio abitativo si manifesta in misura significativa tanto che il fabbisogno di risorse risulta superiore alle somme trasferite a titolo di acconto con la citata DGR n. 1783/2014.

Tutti i Comuni interessati sono stati invitati, con nota regionale prot. n. 320304 del 4 agosto 2015, a quantificare e comunicare il fabbisogno di fondi, ulteriore rispetto all'acconto ricevuto, necessario per chiudere positivamente tutti i procedimenti per morosità incolpevole aperti. Sulla base dei dati trasmessi, si ritiene di erogare ai Comuni ad alta tensione abitativa interessati gli importi elencati nel prospetto di riparto **Allegato A** al presente provvedimento. Al fine di rientrare nella somma attualmente disponibile, pari ad euro 791.226,00, è stata operata una riduzione d'ufficio di alcuni importi laddove la stima fosse stata effettuata non sulla base di casi concreti o comunque fosse stato indicato a titolo puramente indicativo l'importo massimo del contributo concedibile. Ad una successiva eventuale integrazione dei fondi attualmente liquidabili si provvederà mediante l'utilizzo delle somme evidenziate, come restituibili da alcuni comuni nei monitoraggi periodici, in quanto economie del presente procedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la deliberazione 29 settembre 2014, n. 1783 concernente "Criteri per la ripartizione del Fondo per la morosità incolpevole destinato ai comuni ad alta tensione abitativa. Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124";

VISTI i Decreti Ministero Infrastrutture e Trasporti 14 maggio 2014 e 5 dicembre 2014;

VISTO l'art. 2 comma 2 lettera o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2014;

delibera

1. di approvare, per quanto espresso in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 5 del decreto del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, l'allegato prospetto di riparto del Fondo inquilini morosi incolpevoli - anno 2014, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, **Allegato A**;
2. di determinare in euro 791.226,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore delle amministrazioni comunali individuate nel citato Allegato A, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il direttore della Sezione Edilizia Abitativa, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi disponibili sul capitolo 102189/U codice SIOPE 1.05.03.1535 del bilancio 2015 "Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli - trasferimenti correnti (Art. 6, c.5, D.L. 31.8.2013, n. 102)";
3. di incaricare la Sezione Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.